

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Nelle presenti condizioni generali si intende come “fornitrice” o “società” la Meccanica Pastorelli S.r.l. con sede in Marano sul Panaro (MO), Via Pietro Miani n. 337/345, codice fiscale e partita IVA 03730040361, si intende come “cliente” o “committente” il soggetto che ha richiesto a Meccanica Pastorelli S.r.l. la fornitura dei prodotti lavorati da Meccanica Pastorelli S.r.l.; si intende come “prodotti” la merce oggetto dell’attività posta in essere da Meccanica Pastorelli S.r.l..

1) Aspetti generali

La fornitrice esegue la fornitura del proprio servizio, rappresentato dalla lavorazione meccanica su beni del cliente stesso, esclusivamente sulla base delle proprie condizioni generali. Le presenti condizioni generali si applicano, per quanto occorrer possa, in via residuale, anche ai rapporti con i consumatori finali, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nell’art. 1469 bis c.c.

Diverse condizioni generali di fornitura di un committente non verranno mai riconosciute, anche nel caso in cui la fornitrice non ne escluda espressamente l'applicabilità e anche se il committente nel suo ordine ha stabilito che esso viene posto in base alle proprie condizioni generali. E' fatta salva la possibilità per la fornitrice di modificare le proprie condizioni generali ovvero di riconoscere l'applicabilità delle condizioni generali del committente, purché ciò sia fatto dalla fornitrice espressamente e per iscritto. Ogni modificazione o integrazione delle presenti condizioni potrà comunque essere effettuata esclusivamente in forma scritta inclusa anche l'eventuale rinuncia alla necessità della forma scritta per eventuali modifiche. Le presenti condizioni generali si hanno per riconosciute ed espressamente accettate dal committente, per quanto occorrer possa, con l’invio dell’ordine ovvero comunque con il ricevimento della fattura inviata dalla fornitrice. Il cliente ha comunque l'obbligo di prendere nota delle presenti condizioni generali sin dal momento in cui intende avviare delle trattative commerciali con la fornitrice.

2) Ordine di lavoro

2.1. La merce viene inviata alla fornitrice a cura e spese del committente il quale chiede nell’ordine di lavoro il tipo di lavorazione che intende ottenere sui beni ed invia contestualmente le dettagliate istruzioni ad essa relativi, allegando disegni, schemi o altro per iscritto. Per il cliente l'ordine ha efficacia di proposta irrevocabile di acquisto della fornitura/servizio. L’ordine viene accettato dalla fornitrice con la trasmissione al cliente, a mezzo telefax o posta elettronica della conferma d’ordine ovvero, in mancanza di questa, al momento della emissione della fattura o documento equivalente, che in tal caso ha anche efficacia di conferma d'ordine. La fornitrice effettua le lavorazioni richieste sui beni seguendo le istruzioni ricevute, li sottopone ai necessari controlli, provvede ad imballare i beni lavorati, li certifica e marca, per poi inviarli alla committente.

2.2. La fornitrice si riserva in ogni caso la possibilità di modificare l’ordine di lavoro entro 15 giorni dal ricevimento del medesimo, nel caso in cui siano necessarie modifiche all’ordine stesso, ovvero di respingere entro lo stesso termine l’ordine di lavoro, qualora per qualsiasi ragione non sia possibile soddisfarlo secondo la propria libera determinazione.



2.3. Eventuali disegni, illustrazioni, cataloghi o altri documenti relativi ai prodotti della fornitrice, comunque trasmessi dalla fornitrice al committente, hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la fornitrice in merito alla qualità, alla quantità ovvero ad altre caratteristiche dei prodotti forniti al committente sul quale grava in via esclusiva ogni onere di verifica della correttezza e dei disegni/schemi/istruzioni forniti con l'invio dell'ordine di acquisto, rimossa ogni eccezione.

3) Condizioni di fornitura

3.1. L'obbligo di adempimento per la fornitrice sorgerà esclusivamente nel momento della consegna della merce lavorata allo spedizioniere ovvero nel momento della consegna diretta al cliente che l'avesse richiesta. La fornitrice, nel corso delle attività di lavorazione e/o tornitura per cui è incaricata, opererà solo e soltanto seguendo le istruzioni fornite dalla committente per iscritto, tramite schemi, disegni o altro di inviato unitamente all'ordine di lavoro. Qualora tale documentazione risultasse erronea e/o portasse alla realizzazione da parte della fornitrice che ne seguirà i precetti di un/vari pezzo/i difettoso/i, la committente si impegna a tenere indenne e manlevata la fornitrice da ogni onere e spesa e/o pretesa ancorché di terzi, rimossa ogni eccezione.

3.2. In ogni caso, nessuna responsabilità potrà sorgere a carico della fornitrice per il mancato rispetto dei termini di consegna in caso di difficoltà di approvvigionamento, forza maggiore, sciopero, serrata, disposizioni dell'autorità, guasti interni e ritardi di fornitura da parte dei propri fornitori, così come per ogni altro evento che si verifichi, impreveduto o imprevedibile per la fornitrice. In questi casi la fornitrice potrà indicare un congruo successivo termine di consegna, con esclusione per il cliente del diritto di recesso o risoluzione del contratto, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

3.3. Le date indicate per la consegna da parte della fornitrice sono puramente indicative e comunque la fornitrice avrà eseguito puntualmente le consegne anche se queste verranno spedite entro il 45° giorno dalla data prevista. Il cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto solo se, dopo il decorso di tale termine, avrà richiesto per iscritto alla fornitrice di dare esecuzione all'ordine fissando un termine non inferiore a 15 giorni per l'esecuzione dell'ordine stesso decorrente dal ricevimento della comunicazione scritta e solo nel caso in cui anche questo termine sia inutilmente decorso. E' comunque escluso ogni altro diritto a favore del cliente (a titolo esemplificativo: risarcimento danni).

3.4. La fornitrice ha facoltà di eseguire forniture parziali, secondo la propria esclusiva valutazione.

4) Condizioni di pagamento

4.1. Il pagamento delle fatture della fornitrice dovrà integralmente avvenire al momento della consegna della merce al trasportatore ovvero al cliente che ne abbia fatto richiesta, salvo diversa comunicazione scritta della fornitrice. Questo vale anche come termine di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.



4.2. I pagamenti devono essere eseguiti nella sede della fornitrice al netto di qualsiasi onere e spesa. Il cliente esprime sin dalla impartizione dell'ordine il proprio assenso affinché i crediti derivanti dalle forniture eseguite conformemente alle presenti condizioni possano essere ceduti a terzi (factor o altro) rinunciando sin da ora a ogni eccezione in proposito.

4.3. La fornitrice si riserva di accettare cambiali e assegni quale mezzo di pagamento. In tal caso però ogni costo connesso con l'incasso di tali mezzi di pagamento, compreso lo sconto bancario, spese di protesto, spese processuali per il loro incasso ed ogni altro costo e spesa, sono a carico del cliente.

4.4. E' esclusa la compensazione o l'eccezione di adempimento a favore del committente a meno che le sue pretese non siano fondate su una decisione giudiziale passata in giudicato.

4.5. Nonostante eventuali diverse indicazioni del cliente, è sempre rimessa alla fornitrice la facoltà di imputare i pagamenti a qualsiasi pretesa creditoria risalente nel tempo, ovvero a interessi.

4.6. Il ritardato pagamento del prezzo ovvero il verificarsi di una qualsiasi altra ipotesi prevista nel successivo punto 5), comporterà la decadenza del committente dal termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. nonché il diritto per la fornitrice di richiedere il pagamento anticipato per tutti i crediti relativi a forniture già eseguite ovvero in corso di esecuzione, sia che la fornitrice abbia emesso la fattura sia che quest'ultima ancora non sia stata emessa.

5) Clausola risolutiva espressa

La fornitrice potrà recedere con effetto immediato dalla singola fornitura dandone avviso al committente qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

5.1. il committente non provveda puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla fornitrice per le forniture eseguite fino a quel momento e già scadute, senza necessità di alcuna messa in mora;

5.2. il committente non provveda puntualmente a ritirare la merce messa a sua disposizione nonostante il decorso del termine di 15 giorni dall'invio di un sollecito scritto;

5.3. il committente non eserciti la propria attività, chiuda la propria azienda, non evada la corrispondenza o resti di fatto inattivo per oltre 30 giorni consecutivi;

5.4. siano avviati qualsiasi procedimento, azione o istanza in relazione al committente per concordato stragiudiziale, richiesta di amministrazione controllata, liquidazione o scioglimento, nomina di liquidatore, di curatore, di commissario amministratore, istanza di fallimento o di concordato;

5.5. si sia verificato un cambiamento nell'assetto o nel controllo societario, ivi comprese la variazione dell'identità dei soci, degli amministratori e dirigenti del committente. Nel caso di risoluzione del contratto il committente sarà comunque tenuto al regolare pagamento delle forniture eseguite dalla fornitrice in base a ordini trasmessi dal committente sino al momento della comunicazione di risoluzione ovvero di recesso. Nel caso di risoluzione del contratto è fatta altresì esclusione di qualsiasi indennità o diritto al risarcimento del committente.



6) Ritardi di pagamento, inadempimento contrattuale

6.1. Nel caso in cui il pagamento avvenga dopo il termine indicato al punto 4.1., la fornitrice potrà recedere dal contratto alle condizioni previste dal punto 5.1. nonché automaticamente richiedere, senza che sia necessaria la costituzione in mora del committente, il pagamento degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c. nella misura convenzionalmente convenuta del 5 % annuo, determinato come segue:

6.1.a. per le fatture con data anteriore al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 16° giorno del secondo mese successivo a quello della data della fattura;

6.1.b. per fatture con data del giorno successivo al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data della fattura. Gli interessi corrispettivi saranno dovuti fino al completo pagamento dei crediti della fornitrice. La previsione degli interessi corrispettivi non pregiudica né implica rinuncia della fornitrice agli interessi moratori, maturandi e da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il ritardato pagamento del prezzo comporterà altresì la decadenza con effetto retroattivo dal diritto del committente di conseguire i premi e/o gli sconti eventualmente spettanti.

6.2. Nel caso in cui il cliente rifiuti di ritirare la merce, la fornitrice potrà recedere dal contratto alle condizioni previste dal punto 5.2.

6.3. A titolo di penale convenzionale ai sensi dell'art. 1382 c.c., è riconosciuta alla fornitrice una somma pari al 20% del prezzo di vendita. E' fatto salvo il diritto della fornitrice a chiedere il risarcimento del maggior danno.

7) Luogo di adempimento e rischio di trasferimento della merce

7.1. Il luogo di adempimento per tutte le reciproche obbligazioni è convenzionalmente Marano sul Panaro (Modena, Italia).

7.2. La merce viene fornita dalla fornitrice franco fabbrica (Marano sul Panaro, Modena, Italia) a rischio del cliente. Il rischio del trasporto è a carico del cliente non appena la merce viene consegnata allo spedizioniere o ad altro mezzo di trasporto, anche nel caso in cui la fornitrice organizzi il trasporto della merce con uno spedizioniere / trasportatore di sua fiducia.

7.3. Il committente si obbliga a stipulare una adeguata assicurazione, sostenendone le relative spese, che copra tutti i rischi che possano verificarsi durante il trasporto della merce, comunque esso venga effettuato, e che copra in ogni caso anche gli ulteriori rischi derivanti da vizi e/o difetti della merce acquistata, comunque anche quelli riconducibili a responsabilità del produttore ai sensi del DPR 224/1988. Il committente dichiara altresì di manlevare la fornitrice per ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da vizi e/o difetti della merce, ancorché connessi e/o dovuti alla produzione / fabbricazione della merce stessa, comunque anche ai sensi del DPR 224/1988.

8) Reclami e garanzia

8.1. Il committente ha l'obbligo di esaminare immediatamente i prodotti subito dopo averli ricevuti.



8.2. Le contestazioni di eventuali vizi apparenti dovranno essere fatte al momento del ricevimento dei prodotti, obbligatoriamente alla presenza del trasportatore; per i vizi occulti le contestazioni dovranno espressamente essere fatte al più tardi entro 1 mese dal ricevimento dei prodotti e comunque sempre con comunicazione scritta alla fornitrice. In tal caso la fornitrice potrà richiedere al cliente l'invio o la messa a disposizione in luoghi dalla stessa fornitrice indicati dei prodotti contestati; il cliente dovrà provvedere a ciò entro 8 giorni facendo pervenire i prodotti nel luogo indicato dalla fornitrice. La fornitrice si riserva di riconoscere i costi di trasporto esclusivamente nel caso in cui i vizi vengano riconosciuti da essa fornitrice. E' comunque escluso il rimborso al committente di altri costi e rimborsi.

8.3. E' in ogni caso escluso che possano costituire motivo di contestazione, la qualità, la resistenza meccanica, il grado di protezione, le tecniche di lavorazione dei prodotti forniti, nel caso in cui essi rientrino nella tolleranza commerciale, ovvero non risultino diversamente indicati espressamente nell'ordine di acquisto ovvero dalla documentazione ad esso allegata o da altro di scritto dalla committente o siano comunque di limitata rilevanza o non siano tecnicamente evitabili.

8.4. E' altresì esclusa ogni responsabilità della fornitrice per vizi e/o difetti dei prodotti, che vengano denunciati dal committente decorso il termine di 12 mesi dalla consegna dei prodotti meccanici oggetto di lavorazione.

8.5. Nel caso in cui i vizi dei prodotti vengano riconosciuti dalla fornitrice, la fornitrice sarà liberata da ogni obbligo inviando entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti contestati, un nuovo prodotto sostitutivo. Alternativamente la fornitrice potrà inviare una nota di accredito allo stesso prezzo dell'ordine di acquisto per i singoli prodotti viziati. Sono comunque esclusi ogni altro diritto e pretesa del cliente.

8.6 in particolare, la fornitrice risponde solo e soltanto dei danni riconosciuti dalla medesima come derivanti dalla propria attività di lavorazione dei componenti della committente sulla base di istruzioni ricevute dalla committente e solo e soltanto limitatamente al costo del singolo pezzo risultato e riconosciuto difettoso, rimossa ogni eccezione.

9) Patto di riservato dominio

9.1. I prodotti rimangono di completa proprietà della fornitrice fino al completo pagamento del prezzo, salvo diversi accordi scritti. Il cliente è tenuto a sua cura e spese a provvedere a tutti gli adempimenti e attività affinché la riserva di proprietà sia efficacemente e validamente opponibile, conformemente alle norme giuridiche del paese di consegna dei prodotti forniti dalla fornitrice a qualunque avente causa del cliente. E' fatto comunque salvo il diritto della fornitrice al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, conseguenti o comunque connessi con il recupero dei prodotti sui quali viene costituito il patto di riservato dominio qui richiamato.

9.2. Il patto di riservato dominio sarà opponibile ai terzi creditori o aventi causa del committente alle condizioni previste dalla legge e comunque ai sensi anche dall'art. 11 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, rinunciando comunque i terzi succitati ad ogni eccezione relativa alla fatturazione e alla tenuta delle scritture contabili della fornitrice nonché ad ogni eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta ai sensi dell'art. 1462 c.c.



9.3. E' esclusa la possibilità e la validità di ogni pignoramento o cessione in garanzia ai terzi dei prodotti senza il preventivo assenso scritto della fornitrice.

9.4. In caso di pignoramento dei prodotti da parte di terzi, il cliente è tenuto a avvisare immediatamente la fornitrice. I costi per la estinzione del sequestro o la sottrazione dal pignoramento o da altre misure cautelari vanno a carico del cliente. La fornitrice potrà anticiparli ed il cliente dovrà rimborsarli a semplice richiesta della fornitrice, rimossa ogni contraria eccezione.

10) Proprietà intellettuale

La proprietà dei brevetti e dei marchi relativi ai prodotti forniti al committente rimane in capo alla fornitrice se non diversamente stabilito per iscritto.

11) Riservatezza

Il committente non userà né rivelerà a terzi alcuna informazione riservata riguardante l'attività, gli affari della fornitrice e in generale i prodotti della fornitrice di cui il committente venga a conoscenza nel corso dei rapporti commerciali con la committente. Oltre a ciò, il committente eviterà che i suoi impiegati, amministratori, rappresentanti o agenti rivelino quanto sopra. Qualsiasi diritto in relazione alle sopra indicate informazioni riservate fa capo esclusivamente alla fornitrice, che ne è l'unica titolare.

12. Il committente dichiara di essere stato preventivamente informato e, per quanto di ragione, espressamente consente e autorizza quanto segue:

- a. che i dati forniti anche verbalmente per lo svolgimento della istruttoria preliminare nonché dell'attività precontrattuale e, in caso di perfezionamento della presente proposta di acquisto e relative condizioni generali, i dati relativi allo svolgimento della medesima e/o di ciascun ordine siano trattati dalla fornitrice, anche con modalità e procedure telematiche e informatiche, per le finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing e promozionali, di tutela del credito, prevenzione del sovraindebitamento, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con criteri standard prefissati per ogni opportuna operazione;
- b. che il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini della presente proposta di acquisto e relative condizioni generali;
- c. che il trattamento potrà interessare anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei beni e/o servizi oggetto della presente proposta di acquisto e relative condizioni generali;
- d. che i predetti dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità di tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati nell'ambito dei propri soci, aderenti e relativi aventi causa nei limiti delle rispettive finalità istituzionali;



e. che i predetti dati possono altresì essere comunicati - ovvero può essere data possibilità di accesso - a società controllate, controllanti o collegate, nonché a società, enti, consorzi ed associazioni operanti in Italia o nei paesi membri dell'Unione Europea, aventi finalità di ricerche di mercato e di marketing, gestionali, di gestione dei sistemi informativi, assicurative, di intermediazione finanziaria, bancaria e non bancaria, di factoring, di leasing, di recupero crediti, le quali potranno a loro volta comunicare i dati o concedere l'accesso ad essi nell'ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa per specifiche ricerche di mercato, per direct marketing e promozione e vendita, anche a domicilio, di beni, prodotti e servizi.

In relazione al trattamento dei predetti dati, il committente ha diritto di ottenere senza ritardo dalla fornitrice:

- a. la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non inferiore a novanta giorni;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma autonoma o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
- c. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi eccettuato il caso in cui tale conoscenza si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Il titolare del trattamento è la fornitrice, che ha sede nel luogo indicato nell'allegata proposta di acquisto o comunque nella propria sede legale.

I dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori della fornitrice nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati".

13) Disposizioni varie e finali

13.1. Oltre a quanto previsto dalle presenti condizioni, trova applicazione nei rapporti tra la fornitrice ed il cliente esclusivamente il diritto italiano con esclusione della convenzione di Vienna dell'11.4.1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.

13.2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dai contratti di compravendita tra il cliente e la fornitrice è esclusivamente Modena, Italia. La fornitrice ha però facoltà di procedere giudizialmente nei confronti del cliente anche davanti al Giudice dove il cliente ha la sua residenza, o la sua sede o il suo domicilio.





Meccanica Pastorelli
s.r.l.

13.3. Il cliente dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali formalità doganali, fiscali e amministrative relative all'introduzione dei prodotti forniti dalla fornitrice nel paese di destinazione finale. A tale scopo dichiara di disporre di tutte le conoscenze tecniche, amministrative e giuridiche necessarie, dichiarando di assumersi tutte le responsabilità al regolare e puntuale espletamento di quanto sopra. Il cliente si obbliga altresì a manlevare la fornitrice, a semplice richiesta e rimossa ogni eccezione in proposito, da tutte le sanzioni, multe e contestazioni che venissero rivolte alla fornitrice in relazione agli obblighi sopra indicati.

13.4. La invalidità o la inefficacia di una delle clausole suindicate non pregiudicherà la validità o l'efficacia delle altre disposizioni.

Meccanica Pastorelli S.r.l.



Via P. Miani, 337/345
41054 Marano sul Panaro (Mo) Italy



P.IVA 03730040361



Phone: +39 - 059 772388